

XVII legislatura

A.S. 1519:

"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

giugno 2014
n. 51



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...	tel. ...
Segreteria	tel. 5790
Uffici	
Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi dott. Renato Loiero	tel. 2424
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata avv. Giuseppe Delreno	tel. 2626
Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa dott. Daniele Bassetti	tel. 3787
Consigliere addetto al Servizio dott. Melisso Boschi	tel. 3731
Segretari parlamentari dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole	

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA.....	5
<i>Articolo 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee).....</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 4 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/ 2009, relativo alle agenzie di rating del credito)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 7 (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea).....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/ CE – direttiva sull'ADR per i consumatori)</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 9 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)</i>	<i>16</i>

PREMESSA

Al momento del completamento del presente dossier, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee)

L'articolo delega il Governo ad adottare dei decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B del presente disegno di legge. Il Governo esercita la delega secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Si dispone che i decreti legislativi attuativi delle direttive elencate nell'allegato B e, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A devono essere trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere dei competenti organi parlamentari.

Inoltre, si stabilisce che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei citati decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse. Alla relativa copertura finanziaria, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

La RT, nell'escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, sottolinea la difficoltà di determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo, se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Evidenzia, poi, che il ricorso come forma di copertura alle risorse del fondo di rotazione così come previsto al comma 4 appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Al riguardo, con riferimento alla necessaria copertura finanziaria di cui al comma 4 si ricorda che nel corso dell'esame parlamentare di precedenti disegni di legge comunitaria il Governo, in risposta alla richiesta di indicare un limite massimo di utilizzo del Fondo di rotazione, ha rilevato l'inopportunità di prevedere un limite di spesa, in quanto si renderebbe necessario, nel caso di oneri superiori all'importo stabilito, il ricorso ad apposite norme di legge per la copertura finanziaria della disciplina di attuazione delle direttive, con aggravio di

tempi e oneri aggiuntivi connessi all'incremento del contenzioso per ritardato adempimento.

Inoltre, si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della precedente legge di delegazione europea (A.C. 1326/A.S. 587), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale e che il Fondo interviene soltanto allorquando l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Nella stessa sede il Governo ha affermato che fino a quel momento il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di un numero di direttive in fase di recepimento pari a meno del 5 per cento e non è mai stato superato il limite massimo di ricorso al Fondo fissato fino alla legge comunitaria 2006 (50 mln di euro).

Con riferimento alla mancata indicazione in norma dell'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, che dispongono un meccanismo di finanziamento degli oneri per le prestazioni e i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni ponendoli a carico dei soggetti interessati, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni, andrebbe assicurato che, anche in assenza di un esplicito richiamo, il meccanismo di attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli previsto dalla legge n. 234 del 2012, sia confermato.

Infine, in merito al rinvio ai successivi decreti legislativi della verifica degli impatti finanziari si rammenta che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) dispone che qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sarà effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi produttivi di nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

La norma delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee o in regolamenti dell'Unione europea per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero esplicitati gli eventuali effetti finanziari con riferimento alle sanzioni di carattere pecuniario.

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE)

Il comma 1 impone al Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/36/UE e all'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB secondo le rispettive competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto specificamente previsto dalla direttiva 2013/36/UE; le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia sono emanate senza previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; nell'esercizio dei poteri regolamentari le autorità di vigilanza tengono conto dei principi di vigilanza adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea;

c) attribuire alle autorità di vigilanza, secondo le rispettive competenze, tutti i poteri che la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 richiedono di assegnare loro;

d) rivedere, in linea con la direttiva 2013/36/UE, con il regolamento (UE) n. 575/2013 e con le linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea, la materia dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari, in modo da rafforzare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione degli intermediari stessi; individuare inoltre il momento della prima valutazione dei requisiti prescritti dalla nuova disciplina;

e) attribuire alla Banca d'Italia il potere di rimuovere gli esponenti aziendali degli intermediari quando la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione;

f) al fine di assicurare l'efficace recepimento della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 nonché di rafforzare i presidi relativi ai conflitti di interessi degli intermediari e a tutela delle esigenze di trasparenza e correttezza sostanziale, stabilire a carico dei soci e degli amministratori degli intermediari l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto e prevedere la nullità delle previsioni contrattuali in contrasto con le disposizioni in materia di remunerazione o di incentivazioni previste dalla disciplina secondaria di attuazione dei testi unici di cui ai decreti legislativi n. 385 del 1993 e n. 58 del 1998;

g) individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare le facoltà di opzione che il regolamento (UE) n. 575/2013 attribuisce agli Stati membri;

h) disciplinare modalità di segnalazione, all'interno degli intermediari e verso l'autorità di vigilanza, delle violazioni delle disposizioni della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti, eventualmente prevedendo misure per incoraggiare le segnalazioni utili ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza ed eventualmente estendendo le modalità di segnalazione anche ad altre violazioni;

i) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE e con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dall'articolo 144 e la relativa procedura sanzionatoria, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle società o enti nei cui confronti sono accertate le violazioni, tenendo conto anche delle dimensioni delle società o enti medesimi, e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle società o enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) estendere la disciplina sanzionatoria emanata ai sensi della presente lettera a) tutte le violazioni previste nel vigente articolo 144, tenendo fermo, per le sanzioni in materia di trasparenza, il principio della rilevanza della violazione;

3) rivedere la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 133, 139 e 140, in coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al numero 1), punto 1.2);

4) per le fattispecie previste dagli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, confermare i reati ivi previsti e avvalersi della facoltà, attribuita dalla direttiva 2013/36/UE, di non introdurre sanzioni amministrative;

l) con riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998:

1) rivedere, in modo organico e in coerenza con i principi e criteri direttivi previsti alla lettera i), numero 1), punti 1.1) e 1.2), la disciplina e la procedura sanzionatoria relative alle sanzioni amministrative pecuniarie previste agli articoli 188, 189 e 190;

2) rivedere, tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge n. 262 del 2005, i minimi e i massimi edittali delle sanzioni di cui agli articoli 191, 192-bis, 192-ter, 193 e 194, in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda minimi non inferiori a 5.000 euro e massimi non superiori a 5 milioni di euro;

m) con riferimento alla disciplina sanzionatoria adottata in attuazione delle lettere i) ed

l):

1) valutare l'estensione del principio del favor rei ai casi di modifica della disciplina vigente al momento in cui è stata commessa la violazione;

2) definire i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge n. 689 del 1981;

3) prevedere le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità bancaria europea, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo il vigente riparto di competenze, il potere di definire disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedere, ove compatibili con la direttiva 2013/36/UE, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alle autorità di vigilanza la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

n) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di adottare le misure previste dalla direttiva 2013/36/UE relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

o) attribuire alle autorità di vigilanza, nel rispetto del vigente riparto di competenze, il potere di revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività degli intermediari nei casi previsti dalla direttiva 2013/36/UE, operando gli opportuni raccordi con la disciplina della gestione delle crisi;

p) nel rispetto del vigente assetto di competenze delle autorità nazionali preposte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, apportare al decreto legislativo n. 231 del 2007, e alle altre disposizioni vigenti in materia le modificazioni e integrazioni occorrenti ad adeguare l'entità delle sanzioni ivi previste, coerentemente con quanto stabilito alla lettera *i*), numero 1), punti 1.1) e 1.2), del presente comma, e a introdurre le misure di cui alla lettera *n*), nonché ogni altra modificazione e integrazione necessaria a garantire la coerenza, la proporzionalità e l'adeguatezza delle sanzioni previste a carico di tutti i soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

q) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce quanto asserito dal comma 2 e, conseguentemente, esclude che l'articolo comporti conseguenze finanziarie.

Al riguardo, premesso che il 27 gennaio 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, non vi sono osservazioni da formulare in ordine ai criteri e principi direttivi, atteso che le ulteriori attribuzioni (lettere *c*), *e*) e *g*)) conferite alle autorità di vigilanza appaiono omogenee a quelle già esercitate e suscettibili di essere svolte a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, il che rappresenta il presupposto per garantire l'effettività della clausola di invarianza di cui al comma 2.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/ 61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/ 2009, relativo alle agenzie di rating del credito)

Il comma 1 impone al Governo, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alle agenzie di rating del credito, di seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, ovverosia delle persone giuridiche la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale;
- b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;
- c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital, e del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei

per l'imprenditoria sociale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nei medesimi regolamenti alla Banca d'Italia e alla CONSOB secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nei regolamenti, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
- c) modificare, ove necessario, il citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le disposizioni dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 in materia di cooperazione e di scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri di essa e degli Stati non appartenenti all'Unione europea;
- d) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti, in coerenza con quelle già stabilite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 in materia di disciplina degli intermediari ed entro i limiti massimi ivi previsti;
- e) modificare, in conformità alle definizioni e alla disciplina dei citati regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 nonché ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, la normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando il massimo grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria;
- f) dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che fra i principi di delega sono previste norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di investimento collettivo del risparmio. Andrebbe chiarito se tale attività di coordinamento normativo possa tradursi in una riduzione del gettito fiscale. Nulla da osservare in merito alle attribuzioni demandate alla Banca d'Italia e alla Consob, trattandosi di compiti omogenei a quelli già svolti e chiaramente suscettibili di essere adempiuti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili ed atteso altresì che trattasi di enti esterni al perimetro delle PP.AA. ai sensi del SEC95.

Articolo 6

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge)

L'articolo, modificato dalla Camera, delega il Governo ad attuare la Decisione quadro 2006/960/GAI sullo scambio di informazioni e *intelligence* tra Stati membri dell'Unione europea, riprendendo, in linea di massima, l'articolo 51 della legge comunitaria 2008 che prevedeva analogo delega al Governo, mai esercitata e ormai scaduta.

In particolare, in base al comma 1, il Governo dovrà esercitare la delega entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013-secondo semestre rispettando le procedure previste dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Il comma 2, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede che sullo schema di decreto legislativo sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Ai sensi del comma 3, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro n. 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi - oltre che ai principi ed ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), e), f) e g) della legge n. 234 del 2012 - anche a quelli indicati nel comma in esame, relativi alle definizioni usate dalla decisione quadro, alla circolazione e tipologia di informazioni, alle motivazioni e finalità delle stesse, ai canali e alla lingua di comunicazione tra le autorità statali, alla tutela dei dati personali ed alla segretezza delle indagini, alle possibili ipotesi di rifiuto di collaborazione tra Stati.

Ai sensi del comma 4, infine, dall'attuazione della decisione quadro non dovranno scaturire oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che l'articolo reca la delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste dal medesimo articolo si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Peraltro, segnala che la delega per l'attuazione della decisione quadro, con i medesimi criteri direttivi, era stata già inserita nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), sebbene non sia stata esercitata.

Al riguardo, in premessa, va sottolineato che l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità stabilisce che in presenza di provvedimenti di delega al governo l'illustrazione dei profili finanziari, ivi compresa il caso di "neutralità", debbano essere esaminati al momento dell'esame del relativo disegno di legge, a meno che il contenuto della delega non risulti di particolare "complessità": nel qual caso lo stesso potrà essere rinviato al momento dell'esame dei decreti delegati.

Per i profili di copertura, premesso che la RT in esame si limita a confermare la "neutralità" finanziaria della delega, a cui peraltro é correlata una specifica clausola di invarianza (comma 4), va innanzitutto sottolineata la circostanza che la stessa legge n. 234 del 2012 richiamata al comma 1, all'articolo

60, risulta corredata da una generale clausola di "neutralità" riferita a tutte le norme che sono ivi contenute: ciò che farebbe ritenere che l'osservanza delle regole già previste, nell'ambito dell'attuazione della delega in esame, non dovrebbe comportare di per sé oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Ad ogni modo, sul piano metodologico, come più volte ribadito, occorre rammentare che una generica clausola di "neutralità", in cui si preveda che le amministrazioni coinvolte potranno provvedere agli adempimenti previsti da nuove norme avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali per loro già previste dalla legislazione vigente, andrebbe sempre corredata dall'illustrazione degli elementi e dei dati idonei a provarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità. Al contrario, dovendo ritenersi le suddette clausole quali mere affermazioni di "principio" prive di dimostrata validità.

In tal senso, il comma 3 del dispositivo in esame, ai fini dell'attuazione della delega, richiama preliminarmente alcuni principi già indicati all'articolo 32 della legge 234/2012 - in particolare, in materia di semplificazione (lettera *a*)), aggiornamento alle eventuali modifiche intervenute nel frattempo alla normativa comunitaria interessata (lettere *e-f*)) e previsione di procedure di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte (lettera *g*)) - va non di meno sottolineato che i principi e criteri direttivi *ad hoc* ivi riportati prefigurano però adempimenti e procedure per le Amministrazioni che saranno interessate al recepimento della normativa, su cui andrebbero richiesti elementi di rassicurazione.

In primis, sulla lettera *a*) del medesimo comma 3, ritenuto che l'attuazione della normativa comunitaria dovrebbe interessare le sole Forze di Polizia *ex* articolo 16 della legge n. 121/1981, alcune indicazioni dovrebbero essere innanzitutto richieste in merito all'ambito degli stessi organi che potranno essere interessati dallo scambio di informazioni con organismi analoghi di altri stati, dovendo, a tal fine, attivarsi le procedure secondo le indicazioni fornite all'articolo 2 della Decisione 18 dicembre 2006, n. 2006/960/GAI, cioè in presenza di indagini penali (lettera *b*)), di *intelligence* criminale (lettera *c*)) o in tutti i casi di informazioni (lettera *d*)), secondo le definizioni vi riportate.

Infatti, premesso quanto espressamente stabilito dall'articolo 2, comma 1 lettera *a*), secondo periodo, della Decisione, che esclude espressamente gli organi di *intelligence* che si occupano della sicurezza nazionale (legge n. 124/2007), andrebbe confermato che tali obblighi di "informazione" investano invece gli organismi investigativi specializzati nel contrasto della criminalità organizzata (D.I.A.), dal momento che, in particolare, il previsto scambio di informazioni in materia di *intelligence* "criminale" e di informazioni *tout court* previsto all'articolo 2 della Decisione (lettere *c*) e *d*) del medesimo articolo) sembrerebbe coinvolgere anche il citato organismo, ancorché esso non sia considerato

espressamente dall'articolo 16 della legge n. 121/1981 nel novero delle Forze di Polizia¹.

In aggiunta, va poi segnalato il criterio direttivo di cui alla lettera *d*), laddove è stabilito che ai sensi dell'articolo 6 della Decisione la delega dovrà prevedere la determinazione dei canali e della lingua di comunicazione delle informazioni, all'organo "collaterale" del paese che ne faccia richiesta, dal momento che ivi è stabilito che questa dovrà essere quella "applicabile al canale utilizzato": ciò che in verità farebbe ritenere possibile l'eventualità di doversi provvedere alla effettuazione di comunicazioni "sensibili" da parte delle Amministrazioni, in lingua diversa da quelle maggiormente in uso (inglese, francese, ecc.), con connessa necessità di dover far ricorso a servizi esterni di interpretariato e traduzione.

Analogamente, andrebbero richiesti maggiori elementi in merito alla piena sostenibilità a valere delle sole risorse previste dalla legislazione vigente della previsione di cui alla lettera *f*), ovvero, al vincolo ivi previsto di prevedere nella delega anche non meglio specificate misure "idonee" tendenti ad assicurare le esigenze di tutela dei dati personali nello scambio di informazioni in soluzione "spontanea" ai sensi dell'articolo 7 della Decisione.

Articolo 7

(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di protezione internazionale e di protezione temporanea)

Il comma 1 delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea. Il termine per l'esercizio della delega è fissato in 12 mesi. Esso decorre dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle due ultime direttive comunitarie in materia di protezione internazionale approvate il 26 giugno 2013 e incluse nell'allegato B del presente provvedimento. Inoltre, è concessa una ulteriore delega al Governo per emanare eventuali disposizioni correttive e integrative del testo unico, da esercitarsi entro 24 mesi l'entrata in vigore del medesimo testo unico (comma 2). Infine, è prevista una clausola di neutralità finanziaria, secondo la quale l'adozione del testo unico non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni coinvolte devono provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La RT annessa al ddl iniziale si limita a riferire che l'articolo reca una delega al Governo per la predisposizione di un testo unico in materia di diritto di asilo. Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo, dall'attuazione della

¹ La D.I.A. è prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 159/2011 (*Codice disposizioni Antimafia*) che ha sostituito l'articolo 3 del decreto-legge n. 345/1991 laddove al comma 1 si legge "È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, una Direzione investigativa antimafia (D.I.A.) con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti alla criminalità organizzata, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso o comunque ricollegabili all'associazione medesima."

delega non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, dal momento che trattasi del conferimento della delega per l'elaborazione di un testo unico di disposizioni dell'ordinamento comunitario vigenti in materia di diritto d'asilo (articolo 78 del TUE), e che il dispositivo è corredato da apposita clausola di neutralità, andrebbe solo confermato che le amministrazioni interessate potranno provvedere effettivamente all'attuazione delle norme che saranno ivi contenute, avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE – direttiva sull'ADR per i consumatori)

Il comma 1 prevede che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) esercitare l'opzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, secondo cui rientrano tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) utili ai fini dell'applicazione della medesima direttiva anche le procedure dinanzi a organismi di risoluzione delle controversie in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista, già consentite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010;
- b) prevedere espressamente, ai fini dell'opzione di cui alla lettera a), che in tal caso le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie facciano parte di un organismo collegiale composto da un numero eguale di rappresentanti delle organizzazioni di consumatori e di rappresentanti del professionista e siano nominate a seguito di una procedura trasparente.

Il comma 2 dispone che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca)

L'articolo delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano la decisione quadro 2006/783/GAI del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, fissando i relativi principi e criteri direttivi.

Il dispositivo, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, riprende il contenuto dell'articolo 50 della citata legge n. 88 del 2009 e delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla citata decisione quadro 2006/783/GAI, rispettando le procedure previste dai commi 2, 3, 5 e 9 dell'art. 31 della legge n. 234 del 2012, che detta norme generali sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea, e secondo i principi e criteri direttivi di carattere generale di cui al comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)* e *g)*, dell'articolo 32 della medesima legge n. 234.

Il comma 1 enumera quindi, nelle lettere *a)–z)*, i principi e criteri direttivi specifici, da seguire nell'attuazione della decisione quadro.

Il comma 2 stabilisce invece che alle attività previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura. Il medesimo é sprovvisto al momento di **RT**.

Al riguardo, va rilevato che se il comma 1 del dispositivo in esame, ai fini dell'attuazione della delega, richiama preliminarmente alcuni principi già indicati all'articolo 32 della legge 234/2012 - in particolare, in materia di semplificazione (lettera *a)*), aggiornamento nell'attuazione della delega alle eventuali modifiche intervenute nel frattempo alla normativa comunitaria interessata (lettere *e)–f)*) e previsione di procedure di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte (lettera *g)*) - va comunque sottolineato che principi e criteri direttivi ivi previsti *ad hoc* per la delega in esame, prefigurano adempimenti e procedure da parte delle Amministrazioni, su cui andrebbero chiesti lumi in merito ai riflessi che potrebbero derivarne sui fabbisogni di funzionamento delle amministrazioni di volta in volta coinvolte.

Solo per citarne alcuni, da un primo esame dei principi e criteri direttivi indicati dal dispositivo, appaiono di rilievo per i profili di interesse la previsione per cui la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca tra organi di giustizia "collaterali" dovrà avvenire nelle forme della cooperazione giudiziaria "diretta", in ciò avvalendosi le autorità giudiziarie interessate dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea (lettera *e)*), assicurando in ogni caso che la trasmissione degli atti debba avvenire in maniera di mettere in condizione l'autorità giudiziaria ricevente di stabilirne l'autenticità, oltre alla previsione di forme di comunicazione e di informazione del Ministero della giustizia da parte degli organi di magistratura interessati da provvedimenti di confisca, anche a fini statistici (lettera *g)*).

Inoltre, meritano segnalazione anche il vincolo di inserimento nella delega della previsione dell'obbligo di provvedere alla trasmissione d'ufficio a quella legittima destinataria, da parte dell'autorità giudiziaria "incompetente" che abbia ricevuto richiesta di provvedimento di confisca da parte di autorità giudiziaria di altro Stato membro (lettera *h*)) e l'obbligo di prevedere anche procedure di "consultazione" da parte dell'autorità giudiziaria italiana che abbia ricevuto richiesta di confisca dall'autorità giudiziaria di altro Stato, prima del "rifiuto" della medesima richiesta (lettera *o*)), oltre che la previsione dell'obbligo per cui l'ufficiale giudiziario, e la polizia giudiziaria italiana, debbano procedere nei casi di confisca, all'apprensione materiale dei beni, prevedendo i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero mediante il ricorso alla forza pubblica (lett. *s*)) e la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi di confisca di importo inferiore e non ai 10.000 euro (lettera *u*)).

In definitiva, appare utile la richiesta di elementi di approfondimento in merito ai riflessi, in termini di adempimenti e procedure per le Amministrazioni che ne saranno coinvolte per ogni singolo criterio direttivo, in relazione al recepimento nell'ordinamento nazionale della Decisione Quadro del Consiglio n. 2006/783/GAI, alla luce di un esame puntuale di tutte le disposizioni ivi previste e dei peculiari obblighi e procedure previste per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di "confisca" emanati dall'autorità giudiziaria.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2014

[Nota di lettura n. 41](#)

A.S. 1413: "Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"

"

[Elementi di documentazione n. 10](#)

Il bilancio dello Stato 2014-2016. Una analisi delle spese per missioni e programmi.

"

[Nota di lettura n. 42](#)

A.S. 1430: "Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico"

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 5](#)

Documento di economia e finanza 2014 (**Doc. LVII, n. 2**)

"

[Nota di lettura n. 43](#)

A.S. 1450: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"

"

[Nota di lettura n. 44](#)

A.S. 1464: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura, n. 45](#)

A.S. 1465: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

Mag 2014

[Nota di lettura n. 46](#)

A.S. 1470: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Documentazione di finanza pubblica n. 6](#)

Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica

"

[Nota di lettura n. 47](#)

A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"

"

[Nota di lettura n. 48](#)

A.S. 1479: "Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"

Giu 2014

[Nota di lettura, n. 49](#)

A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)

"

[Nota di lettura n. 50](#)

A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>